



Università degli Studi di Messina

STATUTO

*(Emanato con D.R. n. 1244 del 14 Maggio 2012
pubblicato sulla G.U. – Serie Generale n. 116 del 19 Maggio 2012)
(Modificato con D.R. n. 3429 del 30.12.2014
pubblicato sulla G.U. – Serie Generale n. 8 del 12 gennaio 2015)*

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Natura giuridica e finalità

1. L'Università degli studi di Messina è una istituzione pubblica dotata di autonomia, che eredita la tradizione culturale dell'antico *Studium messanense generale* e la rinnova nella ricerca scientifica e nell'insegnamento, assecondando la vocazione mediterranea ed europea della città e dell'area dello Stretto.
2. Nell'ambito dei principi di autonomia riconosciuti dalla Costituzione e specificati dalla legge, l'Università è retta dal presente Statuto e dai regolamenti universitari. L'Università, in ciascuna delle componenti in cui si articola ed in ciascuna delle attività svolte, si conforma al “Codice di comportamento a tutela della persona nei luoghi di lavoro e di studio” ed al “Codice dei comportamenti nella comunità universitaria ispirati ad etica pubblica”.
3. L'Università assicura, sotto tutti gli aspetti e in tutti gli ambiti della propria attività, la tutela dei principi di parità e uguali opportunità, promuovendo le iniziative necessarie per garantirne la effettività, anche in relazione alla composizione di organi e commissioni. L'Università si fa particolare cura dei soggetti diversamente abili assicurando loro la piena fruizione dei servizi e l'adempimento dei doveri d'ufficio.
4. Al fine dell'ottimale esercizio dei propri compiti istituzionali, l'Università favorisce la cooperazione con altri Atenei, italiani e stranieri, e considera l'internazionalizzazione tra gli obiettivi primari della propria azione; promuove ed incrementa la circolazione e gli scambi dei docenti e degli studenti; predispone e realizza programmi integrati di studio ed ogni altra iniziativa idonea alla valorizzazione delle attività didattiche e di ricerca, compatibilmente con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili.
5. L'Università ha sede legale in Messina ed ha un gonfalone e uno stemma.

Art. 2

Principi fondamentali

1. L'Università garantisce il libero esercizio delle attività didattiche e di ricerca scientifica e promuove il diritto allo studio, operando secondo i principi di democraticità, partecipazione, imparzialità, trasparenza ed efficienza. L'Università si ispira al principio del riconoscimento del

merito, quale risulta dall'applicazione dei criteri della valutazione e dell'autovalutazione, in ogni attività didattica, di ricerca scientifica ed amministrativa.

2. L'Università organizza l'attività didattica e di ricerca, di base ed applicata, e ne favorisce lo sviluppo e la loro reciproca integrazione predisponendo i mezzi ed i servizi necessari. L'Università assicura l'autonomia delle strutture preposte all'esercizio delle attività didattiche e di ricerca scientifica.

3. L'Università garantisce l'elaborazione, l'innovazione, il trasferimento e la valorizzazione delle conoscenze a vantaggio dei singoli e della collettività, per favorire il progresso culturale, scientifico, economico e sociale.

4. L'Università riconosce il valore strategico del sistema bibliotecario di Ateneo e dell'innovazione nell'ambito delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione al fine della promozione e diffusione della cultura e in vista dell'ottimale assolvimento dei compiti istituzionali dell'Ateneo.

5. L'Università degli studi di Messina fa propri i principi dell'accesso aperto alla letteratura scientifica e promuove la libera divulgazione in rete dei risultati delle ricerche prodotte in Ateneo, per assicurarne la più ampia diffusione possibile. Un apposito regolamento disciplina l'attuazione di tali principi nel rispetto delle leggi concernenti la proprietà intellettuale, la riservatezza e la protezione dei dati personali nonché la tutela, l'accesso e la valorizzazione del patrimonio culturale.

6. L'Università promuove la valorizzazione degli impianti sportivi universitari ed assicura l'esercizio dell'attività sportiva da parte di tutti i componenti la comunità universitaria, secondo modalità stabilite da apposito regolamento.

Art. 3 Valutazione

1. L'Università si impegna a promuovere la diffusione, ai vari livelli organizzativi, della cultura della valutazione quale condizione per avviare politiche di Ateneo in grado di rispondere alle esigenze del miglioramento della qualità, dell'efficienza e della economicità. A tal fine ispira la propria attività di governo ai seguenti principi: qualità, autovalutazione, premialità, responsabilità gestionale e innovazione organizzativa.

2. In aggiunta alle funzioni valutative assegnate al Nucleo di Valutazione dell'Ateneo, l'Università sviluppa al proprio interno un modello metodologicamente valido di valutazione della didattica, della ricerca e dei servizi amministrativi, che comprenda sia cicli di autovalutazione sia attività di valutazione esterna al fine dell'ottimale accreditamento delle strutture. Per la verifica e la valutazione dei requisiti didattici, strutturali, organizzativi, di qualificazione dei docenti e delle attività di ricerca e della sostenibilità economico-finanziaria, l'Ateneo si avvarrà di opportuni indicatori propri dell'Ateneo stesso e/o definiti dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario, nonché dei risultati prodotti dal Nucleo di valutazione, dei contributi provenienti dalle commissioni paritetiche istituite presso i Dipartimenti e le strutture di coordinamento, nonché dei dati raccolti ed elaborati dall'area preposta al controllo di gestione ed alla pianificazione.

3. Con apposito regolamento sono definiti gli obiettivi, le modalità e le strutture operative centrali e periferiche per il raggiungimento delle finalità di cui al presente articolo.

Art. 4 Didattica e ricerca

1. L'attività didattica si svolge nell'osservanza delle norme sugli ordinamenti didattici e sul diritto allo studio. Al fine del pieno conseguimento dei propri obiettivi istituzionali e con particolare riferimento alle iniziative adottate nell'ambito delle relazioni internazionali, l'Università organizza corsi di studio e promuove l'insegnamento ed altre attività didattiche in lingua straniera.

2. L'Università rilascia i titoli di studio previsti dalla legge.

3. L'attività di ricerca può essere svolta in collaborazione con altre Università o altri soggetti pubblici o privati, italiani o stranieri, anche mediante la costituzione di organismi e strutture di servizio comuni, sulla base di apposite convenzioni o mediante la partecipazione a consorzi, a società o ad altre forme associative. L'Università garantisce la ricerca sia di base che applicata, e si adopera per favorirne lo sviluppo.
4. L'Università garantisce l'unitario ed inscindibile esercizio delle funzioni di insegnamento, di ricerca e di assistenza sanitaria nelle strutture cliniche e di ricerca traslazionale necessarie per la formazione nei corsi di studio di area sanitaria, nei modi previsti dalla legge e dallo Statuto, nonché in conformità delle clausole dalla stessa Università concordate con la Regione siciliana ed altri enti.
5. L'Università svolge attività di cooperazione e di consulenza con enti pubblici e privati.

Art. 5

Attività e collaborazioni

1. L'Università impegna prioritariamente le sue risorse per lo svolgimento dei suoi compiti istituzionali didattici e di ricerca.
2. L'Università promuove, anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche, con la Regione Siciliana e altri enti territoriali, con gli ordini e i collegi professionali e con altri soggetti pubblici e privati, iniziative volte a favorire l'orientamento degli studenti nella scelta dell'indirizzo di studio, l'assistenza di essi durante lo svolgimento dei corsi e l'avvio alle professioni. L'Università può organizzare corsi intensivi a carico del bilancio universitario al fine di consentire agli studenti che si trovino in situazioni di svantaggio una più efficace partecipazione all'attività didattica; istituire corsi serali per gli studenti lavoratori; assegnare borse di studio agli studenti meno abbienti e più meritevoli, nonché istituire provvidenze per la partecipazione ai corsi di dottorato, di specializzazione e di perfezionamento post-universitari. L'Università offre, in spirito di leale cooperazione, alle istituzioni pubbliche e private ogni supporto utile ad un ottimale esercizio delle loro funzioni al fine del miglioramento della qualità della vita e dello sviluppo occupazionale e sociale in genere della collettività. Adotta, anche in collaborazione con gli ordini professionali e le amministrazioni pubbliche, iniziative idonee a favorire l'acquisizione di diplomi di laurea a chi ne è sprovvisto ed organizza corsi di riqualificazione professionale. L'Università promuove attività culturali favorendo anche l'organizzazione di strutture e di servizi autogestiti.
3. L'Università può curare la realizzazione di impianti sportivi e ricreativi, di mense, di residenze e di altri servizi collettivi, a favore di quanti in essa operano, anche in attuazione delle leggi sul diritto allo studio.
4. L'Università, riconoscendo l'importanza del ruolo svolto dal personale tecnico e amministrativo, assume ogni iniziativa utile, compresa la circolazione e lo scambio del personale suddetto, per l'aggiornamento professionale dei propri dipendenti, nonché di altri lavoratori, anche in attuazione delle disposizioni di legge sui servizi didattici integrativi.
5. Al fine di migliorare la qualità, l'efficienza e l'efficacia dell'attività didattica, di ricerca e gestionale, di concorrere alla razionale distribuzione delle sedi universitarie e di ottimizzare l'utilizzazione delle strutture e delle risorse, l'Università favorisce l'istituzione di forme associative e federative con altri Atenei ed enti o istituzioni operanti nei settori della ricerca e dell'alta formazione, secondo modalità stabilite con apposito regolamento. Ad esse si fa luogo sulla base di progetti contenenti, in forma analitica, le motivazioni, gli obiettivi, le compatibilità finanziarie e logistiche, le proposte di riallocazione dell'organico e delle strutture.
6. Non è ammessa alcuna forma di collaborazione che non sia coerente con i fini istituzionali dell'Università e conforme ai principi del presente Statuto. La regolamentazione e i mezzi di finanziamento delle attività svolte in collaborazione sono resi pubblici nelle forme e con le modalità previste dal Regolamento generale di Ateneo.
7. L'Università può partecipare, secondo modalità stabilite con delibera del Consiglio di Amministrazione e previo parere vincolante del Senato Accademico, a società o ad altre

associazioni o fondazioni di diritto privato per lo svolgimento di attività connesse alle attività didattiche e/o di ricerca o comunque utili al fine di un ottimale conseguimento dei propri fini istituzionali come previsto dalla legislazione vigente.

8. L'Università ha un sigillo, il cui utilizzo da parte di terzi è soggetto ad autorizzazione del Rettore.

9. Le modalità di accesso delle associazioni di volontariato alle strutture e ai servizi dell'Università sono disciplinate con regolamento di Ateneo.

Art. 6

Risorse economiche

L'Università si avvale, per l'adempimento dei compiti che la legge e lo Statuto le assegnano, di contributi dello Stato, della Regione Siciliana, delle istituzioni internazionali e di altri soggetti pubblici e privati, dei contributi degli studenti, di rendite, donazioni o lasciti, di redditi di beni propri, di corrispettivi derivanti da contratti e da ogni altro provento previsto dalla legge.

Art. 7

Accesso ai fondi di finanziamento

1. In conformità al principio di operosità in seno alla istituzione universitaria è consentito l'accesso ai fondi d'Ateneo di finanziamento e cofinanziamento per la ricerca, ai soli studiosi scientificamente attivi.

2. Salvo che non sia diversamente disposto da leggi e da altri atti normativi di carattere nazionale, per studiosi scientificamente attivi si intendono coloro che abbiano raggiunto, negli ultimi cinque anni, la soglia di produttività scientifica, per quantità e qualità, così come stabilita sulla base degli indicatori predeterminati dal Senato accademico, sentiti i Comitati d'Area, con riferimento a parametri riconosciuti.

3. È fatta eccezione alla disciplina di cui al precedente comma per gli studiosi che non abbiano più di cinque anni di anzianità di ruolo, sempre che gli stessi dimostrino di possedere una produzione scientifica pari ad almeno il trenta per cento del valore mediano di produttività scientifica, per quantità e qualità, dell'area scientifico-disciplinare di appartenenza.

Titolo II

ORGANIZZAZIONE

SEZIONE I

ORGANI DI GOVERNO

Art. 8

Organi di governo

Sono organi di governo dell'Università: il Rettore, il Senato accademico e il Consiglio di amministrazione.

Art. 9

Rettore

1. Il Rettore è eletto a suffragio diretto da:

a) professori di ruolo, ricercatori a tempo indeterminato e ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lett. b) della legge n. 240/2010;

b) ricercatori a tempo determinato diversi da quelli indicati alla lettera a), il cui voto viene conteggiato nella misura del 30 per cento;

- c) dirigenti amministrativi;
 - d) personale tecnico-amministrativo, lettori e collaboratori esperti linguistici il cui voto viene conteggiato nella misura del 25 per cento del numero complessivo dei professori di ruolo e dei ricercatori a tempo indeterminato aventi diritto al voto;
 - e) studenti, dottorandi, assegnisti, specializzandi il cui voto viene conteggiato nella misura del 30 per cento del numero complessivo dei rappresentanti delle suddette categorie in Senato Accademico, Consiglio di Amministrazione e nei Consigli di Dipartimento.
- L'elezione ha luogo a scrutinio segreto e si considera validamente effettuata qualora vi abbia partecipato la maggioranza degli aventi diritto al voto. In prima votazione, è eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza dei voti degli aventi diritto. Per il caso che nessun candidato raggiunga il quorum suddetto, si procede ad una seconda votazione, al cui esito risulta eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza dei voti validamente espressi. Ove nessun candidato consegua tale maggioranza, si fa luogo al ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero dei voti. La votazione di ballottaggio è valida qualunque sia il numero dei votanti. In caso di parità, è eletto il candidato con maggiore anzianità nel ruolo.
2. Il Rettore è eletto tra i professori ordinari di ruolo ed a tempo pieno in servizio presso le Università italiane, dura in carica sei anni e non è rieleggibile.
 3. La convocazione del corpo elettorale per la elezione del Rettore è fatta dal Decano o, in caso di sua assenza o impedimento, dal professore ordinario che lo segue in ordine di anzianità, almeno trenta giorni prima della data fissata per le votazioni. Le votazioni si devono svolgere almeno novanta giorni prima della scadenza del Rettore in carica, secondo un calendario prestabilito e con un intervallo da tre a sette giorni tra una votazione e l'altra. Almeno venti giorni prima della data fissata per le votazioni sono presentate al Decano le candidature, corredate da *curriculum* e dai relativi programmi. I *curricula* e i programmi sono tempestivamente ed adeguatamente pubblicizzati a cura e spese dell'amministrazione universitaria. I voti espressi in favore di un eleggibile che non abbia presentato preventivamente la propria candidatura ed il proprio programma sono nulli.
 4. Il candidato che abbia ottenuto la maggioranza dei voti prescritta è proclamato eletto dal Decano al quale egli comunica formalmente l'accettazione entro cinque giorni dalla proclamazione. Il Rettore eletto entra in carica all'inizio dell'anno accademico o anticipatamente in caso di vacanza della carica intervenuta dopo la sua elezione.
 5. Nel caso di mancata accettazione o di cessazione anticipata del Rettore dalla carica, il Decano indice nuove elezioni entro trenta giorni. Il Rettore eletto a seguito di cessazione anticipata del Rettore uscente subentra nella carica il giorno dopo la comunicazione di accettazione e conserva la carica fino al completamento del periodo di sei anni.
 6. Il Rettore nomina tra i professori di prima fascia a tempo pieno un Prorettore vicario che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento. In caso di cessazione anticipata del Rettore dalla carica, il Prorettore vicario esercita le funzioni rettorali di ordinaria amministrazione. La cessazione anticipata del Rettore dalla carica è comunicata immediatamente dal Prorettore vicario al Senato accademico e al Consiglio di Amministrazioni appositamente convocati.
 7. Il Rettore ha altresì facoltà di nominare un collegio di Prorettori con competenze diversificate per aree operative e di designarne il coordinatore. Il Rettore può delegare a professori di ruolo o ricercatori l'esercizio di funzioni rettorali con riguardo a competenze determinate. Le nomine e le deleghe sono conferite con decreto e possono essere in ogni tempo revocate.
 8. Il Rettore è nominato con decreto del Ministero dell'università e della ricerca.
 9. Il Rettore è il rappresentante legale dell'Università e svolge le funzioni di indirizzo, di iniziativa e di coordinamento delle attività scientifiche e didattiche; ha la responsabilità del perseguimento delle finalità dell'Università secondo criteri di qualità e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, trasparenza e promozione del merito. In particolare, spetta al Rettore:
 - a) presentare all'inizio dell'anno accademico una relazione pubblica sullo stato dell'Ateneo;

- b) convocare e presiedere il Senato accademico e il Consiglio di amministrazione, fissarne l'ordine del giorno e vigilare sull'esecuzione delle rispettive deliberazioni;
- c) proporre al Consiglio di Amministrazione l'adozione del documento di programmazione triennale, tenuto conto delle proposte e dei pareri del Senato accademico, e vigilare sulla sua realizzazione;
- d) proporre al Consiglio di Amministrazione l'adozione del bilancio di previsione annuale e del conto consuntivo;
- e) curare la realizzazione dei progetti di interesse generale e qualificati dal Senato accademico come strategici per l'Ateneo nei settori della didattica, dell'alta formazione, della ricerca scientifica e tecnologica, anche affidandone la gestione ad apposite strutture dell'Ateneo;
- f) adottare direttive generali volte ad assicurare il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione centrale e delle singole strutture universitarie, formulando criteri organizzativi atti a garantire la individuazione delle responsabilità, nel rispetto delle competenze di altri organi;
- g) garantire l'autonomia didattica e di ricerca dei docenti, anche in relazione a quanto stabilito dal comma 4 dell'art. 4;
- h) adottare i provvedimenti concernenti il reclutamento, lo stato giuridico ed economico ed il conferimento di incarichi al personale docente;
- i) autorizzare i docenti allo svolgimento di attività didattiche presso altre sedi universitarie ovvero ad essere esonerati per lo svolgimento delle stesse per motivi di studio e di ricerca;
- j) stipulare, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, contratti e convenzioni tra Università e amministrazioni pubbliche o altri soggetti, pubblici e privati, salva diversa disposizione di legge, del presente Statuto e dei regolamenti di Ateneo;
- k) stipulare i contratti per attività di insegnamento ex art. 23 l. n. 240/2010;
- l) proporre al Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Senato accademico, il conferimento dell'incarico di Direttore generale;
- m) promuovere l'azione disciplinare e irrogare sanzioni non superiori alla censura, nei confronti del personale docente e degli studenti, e assumere le opportune iniziative in ordine alle violazioni del codice etico;
- n) adottare i provvedimenti indifferibili per il buon funzionamento dell'Università di competenza del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione, presentandoli, per la ratifica, alla riunione immediatamente successiva;
- o) adottare ogni altro provvedimento che lo statuto o i regolamenti di Ateneo attribuiscono alla sua competenza, nonché esercitare ogni altra funzione non espressamente attribuita ad altri organi dal presente Statuto.

Art. 10

Senato Accademico

1. Il Senato Accademico è composto:

- a) dal Rettore che lo presiede;
- b) da tutti i Direttori di Dipartimento;
- c) da tre professori ordinari, tre professori associati e tre ricercatori a tempo indeterminato, scelti secondo le modalità di cui al comma 3, in rappresentanza delle aree scientifico-disciplinari indicate nel seguente comma 2;
- d) da cinque studenti eletti secondo le modalità di cui al Regolamento per l'elezione delle rappresentanze in seno agli Organi Collegiali dell'Ateneo;
- e) da tre rappresentanti del personale tecnico-amministrativo e dei lettori e collaboratori esperti linguistici, i quali durano in carica tre anni e sono rieleggibili anche consecutivamente una sola volta;

f) da un rappresentante dei ricercatori a tempo determinato, il quale dura in carica due anni ed è rieleggibile anche consecutivamente solo una volta;

g) da un rappresentante dei dottorandi di ricerca e degli assegnisti e da un rappresentante degli specializzandi, i quali durano in carica due anni e sono rieleggibili anche consecutivamente solo una volta.

2. Per le finalità di cui al comma 1 lett. c) sono costituite le seguenti macro-aree scientifico-disciplinari:

1. Scienze (Area 1 Scienze matematiche e informatiche – Area 2 Scienze fisiche – Area 3 Scienze chimiche - Area 4 Scienze della Terra – Area 8 Ingegneria civile e Architettura – Area 9 Ingegneria Industriale e dell'informazione)
2. Scienze della vita (Area 5 Scienze biologiche – Area 6 Scienze mediche – Area 7 Scienze agrarie e veterinarie)
3. Scienze economico-giuridico-umanistiche (Area 10 Scienze dell'antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche - Area 11 Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche - Area 12 Scienze giuridiche - Area 13 Scienze economiche e statistiche - Area 14 Scienze politiche e sociali).

Ogni macro-area elegge un professore ordinario, un professore associato e un ricercatore a tempo indeterminato, appartenenti ad aree CUN diverse.

3. Posto che nessuna area CUN potrà avere più di un rappresentante, risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto la più alta percentuale sul numero degli aventi diritto al voto della propria macroarea e del proprio ruolo. L'elettorato attivo, all'interno di ciascuna macro-area, spetta a tutti i professori di prima e seconda fascia ed a tutti i ricercatori a tempo indeterminato. I rappresentanti delle aree scientifico-disciplinari sono nominati con decreto rettorale, durano in carica tre anni e sono rieleggibili una sola volta.

4. I rappresentanti delle categorie di cui alle lett. e), f) e g) sono eletti a suffragio universale e diretto dai componenti della rispettiva categoria, secondo modalità stabilite da apposito regolamento.

5. [soppresso]

6. Il Senato accademico è organo di indirizzo e consulenza ed esercita le competenze relative alla programmazione delle attività didattiche e di ricerca dell'Università, fatte salve le specifiche attribuzioni delle singole strutture didattiche e scientifiche. In particolare, spetta al Senato accademico:

a) formulare proposte e pareri obbligatori in materia di didattica, di ricerca e di servizi agli studenti;

b) esprimere parere obbligatorio in merito alla programmazione triennale dell'Università, nonché alla programmazione del personale;

c) proporre l'offerta formativa annuale e, sulla base della programmazione triennale dell'Università, programmi e progetti annuali, generali o settoriali, inerenti all'attività didattica e di ricerca;

d) esprimere parere obbligatorio sulla istituzione o soppressione di corsi di studio, sedi decentrate di attività didattica, Dipartimenti e Centri interdipartimentali, Strutture interdipartimentali di raccordo, scuole ed altre strutture didattiche e scientifiche;

e) esprimere parere obbligatorio sul Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale e triennale e sul Bilancio Unico di Ateneo di esercizio;

f) proporre al corpo elettorale con maggioranza di almeno due terzi dei suoi componenti una mozione di sfiducia al Rettore non prima che siano trascorsi due anni dall'inizio del suo mandato. A seguito dell'adozione della delibera senatoriale, il Rettore è sospeso dall'ufficio e le sue funzioni sono esercitate dal Prorettore vicario. La mozione suddetta è resa pubblica a cura del Decano dell'Università, che convoca entro venti giorni il corpo elettorale, quale risulta composto per la elezione del Rettore, affinché si pronunzi sulla mozione stessa. Ove quest'ultima sia approvata a maggioranza assoluta dei componenti il corpo elettorale, il Rettore cessa immediatamente dalla carica e si avviano, a cura del Decano, le procedure prescritte dal presente statuto per la elezione del nuovo Rettore, alle quali resta preclusa la presentazione di una nuova candidatura da parte del

Rettore uscente, nel mentre le funzioni a quest'ultimo spettanti seguitano ad essere esercitate dal Prorettore vicario. In caso di reiezione della mozione suddetta, il Rettore riacquista la pienezza delle sue funzioni con la pubblicazione dell'esito del voto a cura del Decano. In caso di reiezione della mozione di sfiducia, la stessa non può essere ripresentata nei confronti dello stesso Rettore se non siano trascorsi almeno due anni dalla presentazione della precedente mozione di sfiducia.

7. Sono inoltre sottoposti alla deliberazione del Senato accademico:

- a) la definizione dei criteri generali per la ripartizione delle risorse finanziarie e del personale docente tra le strutture didattiche, scientifiche e di servizio;
- b) la proposta di ripartizione dei posti di professore di ruolo e di ricercatore universitario tra i Dipartimenti, secondo i criteri di cui alla precedente lett. a);
- c) la proposta di attribuzione di assegni di ricerca, borse di studio e altre provvidenze;
- d) la determinazione dei criteri di ripartizione dei contributi destinati alla ricerca;
- e) l'approvazione con le modalità previste dal presente Statuto, previo parere del Consiglio di Amministrazione, del regolamento generale e, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, delle modifiche allo Statuto stesso, del codice etico, del regolamento didattico di Ateneo, nonché dei restanti regolamenti di Ateneo, dei regolamenti dei Dipartimenti, delle Strutture interdipartimentali di raccordo e delle altre strutture didattiche e scientifiche in materia di didattica e di ricerca.
- f) comminare, su proposta del Rettore, le sanzioni in caso di violazione del codice etico, qualora non ricadano sotto la competenza del Collegio di disciplina;
- g) ogni altro argomento per il quale sia prescritta o il Rettore ritenga opportuna la deliberazione del Senato.

8. Salvo che non sia diversamente disposto dal presente Statuto, la seduta del Senato è valida ove sia presente almeno la maggioranza assoluta dei suoi componenti, compreso il Presidente o, in sua assenza, chi ne fa le veci.

9. Il Senato delibera in via ordinaria a maggioranza dei presenti, salvo che non sia diversamente disposto dal presente statuto.

10. Partecipa alle riunioni del Senato Accademico con voto consultivo il Prorettore vicario che funge da Presidente con voto deliberativo in assenza del Rettore. Partecipa, altresì, con voto consultivo, il Coordinatore del Collegio dei prorettori. Ha titolo a partecipare alle sedute del Senato, senza diritto di voto, il Direttore Generale, che cura la redazione del verbale; in caso di assenza, il Direttore Generale può delegare un dirigente dell'Ateneo a rappresentarlo, al quale è altresì demandata la redazione del verbale. Possono prendere parte alle sedute senza diritto di voto altri soggetti, a discrezione e dietro invito del Presidente.

11. Il Presidente formula l'ordine del giorno delle sedute, che è reso noto ai partecipanti almeno cinque giorni prima dello svolgimento delle sedute stesse, fatti nondimeno salvi i casi straordinari di necessità e di urgenza; apre e chiude le sedute e ne assicura l'ordinato svolgimento e cura la pubblicità dei lavori. Compete al Direttore Generale la custodia degli atti e dei deliberati. Ulteriori modalità riguardanti il funzionamento del Senato sono stabilite da apposito regolamento approvato dal Senato stesso a maggioranza dei suoi componenti ed emanato dal Rettore, che ne cura altresì la pubblicazione.

Art. 11

Consiglio di Amministrazione: composizione e funzionamento

1. Sono membri del Consiglio di Amministrazione:

- a) il Rettore, che lo presiede;
- b) due rappresentanti degli studenti;
- c) due componenti esterni all'Ateneo non appartenenti da almeno tre anni ai ruoli dell'Ateneo messinese designati dal Senato Accademico;

d) quattro componenti interni all'Ateneo, di cui un professore ordinario, un professore associato, un ricercatore, appartenenti a macro-aree scientifico-disciplinari diverse, e un rappresentante del personale tecnico-amministrativo e dei lettori e collaboratori esperti linguistici, eletti dai componenti ciascuna categoria. L'elettorato attivo, all'interno di ciascuna macro-area, spetta a tutti i professori di prima e seconda fascia ed a tutti i ricercatori. La rappresentanza del personale docente è determinata procedendo preliminarmente al sorteggio della componente cui va attribuito l'elettorato passivo per ciascuna macro-area. Successivamente si procede all'elezione del rappresentante per ogni macro-area. Risultano eletti i candidati che hanno conseguito il maggior numero di voti.

Tutti i componenti diversi dai rappresentanti degli studenti devono essere in possesso dei requisiti di comprovata competenza in campo gestionale ovvero aver maturato una documentata esperienza professionale di alto livello con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica culturale. Spetta al Senato Accademico dichiarare l'ammissibilità delle candidature presentate, dopo aver verificato il possesso dei predetti requisiti.

2. I componenti il Consiglio durano in carica tre anni e sono rieleggibili anche consecutivamente una sola volta, eccezion fatta dei rappresentanti degli studenti che durano in carica due anni e sono immediatamente rieleggibili per una sola volta.

3. In caso di anticipata cessazione dalla carica e sempre che debba ancora decorrere un lasso temporale di almeno due mesi prima della cessazione del mandato, si fa luogo per i componenti interni alla surroga del soggetto cessato con il primo dei non eletti limitatamente al periodo mancante del mandato; per i componenti esterni si procede alla sostituzione facendo riferimento alle disponibilità originariamente date.

4. I componenti del Consiglio di Amministrazione non elettivi sono nominati nel rispetto del principio costituzionale delle pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso agli uffici pubblici.

5. Coloro che, esterni all'Ateneo, aspirino a far parte del Consiglio di Amministrazione sono tenuti a far pervenire al Rettore, a seguito di avviso pubblico, nei tempi e con le modalità stabiliti da apposito regolamento, il loro *curriculum* professionale, che sarà quindi sottoposto all'esame del Senato Accademico. Risulteranno eletti i due candidati che avranno ottenuto la maggioranza assoluta dei voti. Nel caso in cui, dopo la seconda votazione, residuino seggi da attribuire si darà corso ad un terzo turno di votazione al quale sarà ammesso un numero di candidati pari al doppio dei seggi da attribuire. A tale turno saranno ammessi i candidati più votati nel precedente e risulteranno eletti coloro che avranno conseguito il maggior numero di voti. In ogni turno di elezione ogni componente del Senato potrà esprimere tante preferenze quanti sono i seggi da attribuire. In caso di parità di voti prevale sempre il candidato più anziano.

6. I rappresentanti degli studenti sono eletti a suffragio universale e diretto, secondo le modalità stabilite da apposito regolamento.

7. Il Consiglio si riunisce, in via ordinaria e salvo che non sia diversamente disposto dal presente statuto, con la partecipazione della maggioranza assoluta dei componenti, compreso il Presidente.

8. Il Consiglio delibera in via ordinaria a maggioranza dei presenti, salvo che non sia diversamente disposto dal presente statuto. A parità di voti prevale il voto del Presidente.

9. Partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione con voto consultivo il Prorettore vicario che funge da Presidente con voto deliberativo in assenza del Rettore. Partecipa, altresì, con voto consultivo, il Coordinatore del Collegio dei prorettori. Partecipa altresì alle sedute del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto, il Direttore Generale, che cura la redazione del verbale; in caso di assenza, il Direttore Generale può delegare un dirigente dell'Ateneo a rappresentarlo, al quale è altresì demandata la redazione del verbale. Possono prendere parte alle sedute senza diritto di voto altri soggetti, a discrezione e dietro invito del Presidente.

10. Il Presidente formula l'ordine del giorno delle sedute, che è reso noto ai partecipanti almeno cinque giorni prima dello svolgimento delle sedute stesse, fatti nondimeno salvi i casi straordinari di necessità e di urgenza; apre e chiude le sedute e ne assicura l'ordinato svolgimento e cura la pubblicità dei lavori. Compete al Direttore Generale la custodia degli atti e dei deliberati. Ulteriori

modalità riguardanti il funzionamento del Consiglio sono stabilite da apposito regolamento approvato da almeno sette componenti il Consiglio stesso ed emanato dal Rettore, che ne cura altresì la pubblicazione.

Art. 12 **Consiglio di Amministrazione:** **funzioni**

1. Il Consiglio di Amministrazione, nell'esercizio della funzione di indirizzo strategico dell'Ateneo:
 - a) approva il documento di programmazione finanziaria annuale dell'Ateneo, in coerenza con il documento di programmazione finanziaria triennale;
 - b) approva la programmazione del personale;
 - c) vigila sulla sostenibilità finanziaria dell'attività dell'Ateneo;
 - d) delibera l'attivazione e la soppressione di corsi e di sedi, di Dipartimenti e Centri interdipartimentali, Strutture interdipartimentali di raccordo, scuole ed altre strutture didattiche e scientifiche;
 - e) delibera l'offerta formativa annuale;
 - f) adotta, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il regolamento di amministrazione e contabilità;
 - g) approva i documenti pubblici di sintesi preventivi e consuntivi;
 - h) approva il documento di programmazione triennale dell'Ateneo e, sulla base di questo, programmi e progetti annuali, generali o settoriali, inerenti all'attività didattica e di ricerca;
 - i) conferisce l'incarico di Direttore Generale;
 - j) adotta i provvedimenti disciplinari concernenti i professori ed i ricercatori universitari, su parere vincolante della Commissione di disciplina. Il Consiglio delibera senza la rappresentanza studentesca ed entro il termine di trenta giorni dalla ricezione del suddetto parere;
 - k) approva, entro trenta giorni dal ricevimento, la proposta di chiamata dei professori e dei ricercatori universitari formulata secondo le norme del Regolamento di Ateneo che disciplina tale materia, avuto esclusivo riguardo alla verifica della legittimità e della compatibilità con la programmazione finanziaria e le disponibilità di bilancio;
 - l) fissa, sentito il Senato accademico, l'ammontare della tassa d'iscrizione e dei contributi universitari per le attività formative offerte dall'Ateneo;
 - m) gestisce i diritti brevettuali e le quote universitarie di partecipazione ad organismi privati, a società consortili ed a società di spin-off per il loro sfruttamento, nel rispetto della normativa vigente;
 - n) delibera in merito all'istituzione delle forme associative e federative con altri Atenei ed enti o istituzioni operanti nei settori della ricerca e dell'alta formazione, di cui all'art. 5 del presente Statuto;
 - o) esercita ogni altra funzione ad esso attribuita dalla legge o dallo Statuto.
2. I provvedimenti indicati alle lettere *b)*, *d)*, *e)* *g)* e *h)* del comma precedente sono adottati previo parere del Senato accademico. Nelle ipotesi di cui alle lettere *b)*, *d)*, *e)* e *h)*, il Consiglio delibera in difformità rispetto a tale parere a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Nelle ipotesi di cui alla lettera *g)*, il parere del Senato accademico è espresso per i soli profili di sua competenza.
3. I provvedimenti di cui alle lettere *d)*, *h)* e *i)* del comma 1 sono adottati su proposta del Rettore. Nell'ipotesi di cui alla lettera *i)*, il Consiglio accoglie o respinge la proposta.
4. Nell'ipotesi di cui alla lettera *k)* del comma 1, il Consiglio respinge la proposta del Dipartimento competente con deliberazione approvata a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio stesso.
5. Il Consiglio di Amministrazione esercita il controllo preventivo di compatibilità finanziaria sui provvedimenti concernenti il reclutamento ed il trattamento economico del personale tecnico-amministrativo; la acquisizione e gestione del patrimonio edilizio e dei beni inventariabili

dell'Ateneo; l'affidamento di lavori, forniture e servizi; comodati, donazioni, transazioni; convenzioni dell'Ateneo.

SEZIONE II

ORGANI DI AMMINISTRAZIONE ATTIVA, CONSULTIVA E DI CONTROLLO

Art. 13

Organi di amministrazione

Sono organi di amministrazione dell'Ateneo:

- a) il Direttore Generale;
- b) il Consiglio degli studenti;
- c) il Collegio di Disciplina;
- d) il Garante degli studenti, dottorandi e specializzandi;
- e) il Comitato unico di garanzia;
- f) il Nucleo di valutazione;
- g) il Collegio dei revisori dei conti
- h) il Presidio della qualità.

Art. 14

Direttore generale

1. Il Direttore Generale è responsabile del funzionamento degli uffici, della complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo dell'Università; conforma la propria attività agli obiettivi ed ai programmi degli organi di governo e vigila sulla osservanza delle direttive da essi impartite.
2. L'incarico è conferito dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore, sentito il Senato accademico, a persona di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali, individuata a seguito di selezione pubblica, secondo modalità stabilite da apposito regolamento. Il rapporto di lavoro è regolato con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato di durata triennale, rinnovabile. Nel caso che il Direttore Generale designato sia un dipendente pubblico, lo stesso è collocato in aspettativa senza assegni dall'amministrazione di appartenenza per tutta la durata del contratto.
3. Il Direttore Generale esercita, tra gli altri, i seguenti compiti:
 - 1) adotta gli atti relativi all'organizzazione degli uffici;
 - 2) provvede alla gestione finanziaria ed amministrativa e all'organizzazione complessiva delle risorse e del personale tecnico-amministrativo;
 - 3) cura l'attuazione dei programmi e degli obiettivi da raggiungere, affidandone la gestione ai dirigenti;
 - 4) dirige, coordina e controlla l'attività dei dirigenti, esercitando il potere sostitutivo in caso di inerzia degli stessi;
 - 5) richiede direttamente pareri agli organi consultivi dell'amministrazione e risponde ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di competenza;
 - 6) adotta gli atti e i provvedimenti amministrativi ed esercita i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate rientranti nella propria sfera di competenza, salvo quelli delegati ai dirigenti;

- 7) predispone la bozza del bilancio di previsione e del conto consuntivo dell'Ateneo sulla base della programmazione finanziaria e di riparto delle risorse anche pluriennale;
- 8) negli ambiti di propria competenza, stipula i contratti e sottoscrive le convenzioni necessari alla gestione;
- 9) esercita ogni altra funzione attribuitagli dalla legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti.

Art. 15

Collegio dei Direttori di dipartimento e Collegio dei Direttori delle scuole di dottorato [SOPPRESSO]

Art. 16

Consiglio degli studenti

1. Il Consiglio degli studenti, organo unitario di rappresentanza degli studenti, è composto da un rappresentante per ogni Dipartimento, eletto dai rappresentanti degli studenti presso ciascun Consiglio di Dipartimento. Il Regolamento degli studenti stabilisce i criteri e le procedure per le elezioni.
2. Il Consiglio è costituito con decreto rettorale e dura in carica due anni.
3. Il Consiglio esprime parere obbligatorio sugli schemi di deliberazione concernenti:
 - a) la programmazione triennale dell'Università, per quanto di competenza;
 - b) il diritto allo studio;
 - c) la determinazione di contributi e tasse a carico degli studenti;
 - d) il bilancio di previsione in merito ai fondi destinati ai servizi per gli studenti ed alle attività culturali;
 - e) i servizi per gli studenti.Gli schemi di deliberazione sono trasmessi dal Rettore al Consiglio degli studenti che esprime il proprio parere nel termine di dieci giorni, decorso il quale possono essere portati all'esame dell'organo competente.
4. Gli organi di governo dell'Università possono chiedere il parere del Consiglio degli studenti su materie di interesse degli studenti.
5. Al termine di ogni anno accademico il Consiglio degli studenti redige la relazione annuale sulla organizzazione generale della didattica e sul complesso dei servizi predisposti per gli studenti. La relazione è inviata al Rettore, al Senato accademico e al Consiglio di amministrazione.
6. Il Consiglio degli studenti propone le regole generali delle attività culturali, sportive e ricreative autogestite dagli studenti che sono sottoposte all'approvazione del Senato Accademico.
7. L'organizzazione e i lavori del Consiglio degli studenti sono disciplinati con regolamento interno.

Art. 17

Collegio di disciplina

1. È istituito un Collegio di disciplina cui compete svolgere attività istruttoria dei procedimenti disciplinari, esprimendo in merito parere conclusivo, con riguardo ai professori universitari di prima e seconda fascia e ai ricercatori universitari.
2. Il Collegio di disciplina è composto da tre professori ordinari, da tre professori associati e da tre ricercatori a tempo indeterminato, tutti in regime di tempo pieno, nonché da due supplenti per ciascuna categoria. I componenti del Collegio di disciplina sono designati dal Senato Accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione, tra docenti in possesso di competenze specifiche in materia. I componenti durano in carica tre anni e non sono immediatamente rinnovabili.

3. Il Collegio opera secondo il principio del giudizio fra pari, nel rispetto del contraddittorio. La partecipazione al Collegio di disciplina non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.
4. L'avvio del procedimento disciplinare spetta al Rettore che, per ogni fatto che possa dar luogo all'irrogazione di una sanzione più grave della censura tra quelle previste dall'articolo 87 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, entro trenta giorni dal momento della conoscenza dei fatti, trasmette gli atti al collegio di disciplina, formulando motivata proposta.
5. Il Collegio di disciplina, uditi il Rettore o un suo delegato, nonché il professore o il ricercatore sottoposto ad azione disciplinare, eventualmente assistito da un difensore di fiducia, entro trenta giorni esprime parere sulla proposta avanzata dal Rettore sia in relazione alla rilevanza dei fatti sul piano disciplinare sia in relazione al tipo di sanzione da irrogare e trasmette gli atti al Consiglio di amministrazione per l'assunzione delle conseguenti deliberazioni. Il procedimento davanti al Collegio resta disciplinato dalla normativa vigente.
6. Entro trenta giorni dalla ricezione del parere, il Consiglio di amministrazione, senza la rappresentanza degli studenti, infligge la sanzione ovvero dispone l'archiviazione del procedimento, conformemente al parere vincolante espresso dal Collegio di disciplina.
7. Il procedimento si estingue ove la decisione di cui al comma 6 non intervenga nel termine di centottanta giorni dall'avvio del procedimento disciplinare. Il termine è sospeso fino alla ricostituzione del Collegio di disciplina ovvero del Consiglio di amministrazione nel caso in cui siano in corso le operazioni preordinate alla formazione dello stesso che ne impediscono il regolare funzionamento. Il termine è altresì sospeso, per non più di due volte e per un periodo non superiore a sessanta giorni in relazione a ciascuna sospensione, ove il Collegio ritenga di dover acquisire ulteriori atti o documenti per motivi istruttori. Il Rettore è tenuto a dare esecuzione alle richieste istruttorie avanzate dal Collegio.

Art. 18

Garante degli studenti, dottorandi e specializzandi

1. Per la tutela dei diritti degli studenti, è istituito il Garante degli Studenti, Dottorandi e Specializzandi, cui compete l'iniziativa e la partecipazione nei procedimenti comunque utili a rimuovere e sanzionare le irregolarità, le carenze, le disfunzioni, i ritardi e gli eventuali abusi nei confronti degli studenti.
2. Il Garante redige ed invia agli organi di governo una relazione annuale sulla condizione degli studenti nell'Ateneo, sollecitando, se del caso, l'adozione delle misure ritenute opportune al fine di migliorare tale condizione.
3. Nell'esercizio delle sue funzioni, il Garante è tenuto alla riservatezza dei dati personali ed al segreto d'ufficio riguardo alle fonti delle informazioni acquisite.
4. Il Garante è nominato dal Senato Accademico tra soggetti esterni all'Ateneo, dotati di competenza giuridico-amministrativa e di imparzialità e di indipendenza nei confronti degli organismi accademici. A tal fine, viene indetta apposita procedura selettiva pubblica di valutazione comparativa dei curricula degli aspiranti.
5. Il Garante dura in carica tre anni e può essere rinominato anche consecutivamente per una sola volta.
6. Il funzionamento dell'ufficio del Garante è disciplinato con apposito regolamento.

Art. 19

Comitato unico di garanzia

1. È istituito un Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e studia, contro le discriminazioni della persona nel luogo di lavoro e di studio.

2. La composizione, l'organizzazione e le attribuzioni del predetto organo sono stabilite in via regolamentare alla luce della normativa vigente.

Art. 20

Nucleo di valutazione

1. È istituito il Nucleo di valutazione di Ateneo, composto da cinque membri, tre dei quali esterni all'Ateneo. I componenti devono essere in possesso di elevata qualificazione professionale; il loro curriculum è reso pubblico nel sito internet dell'Università. Uno dei membri è scelto tra gli studenti da un collegio composto dai rappresentanti degli studenti in seno al Senato Accademico, al Consiglio di Amministrazione, al Consiglio degli studenti, al Consiglio di amministrazione dell'Ente regionale per il diritto allo studio universitario e al Comitato per lo sport universitario. L'elezione avviene, sulla base della valutazione comparativa dei curricula presentati in seguito ad apposito avviso pubblico, a maggioranza assoluta o, in caso di mancata elezione al primo turno, a seguito di ballottaggio tra i due candidati più votati. È condizione per la presentazione della candidatura essere regolarmente iscritti ad un corso di studio per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso. Per gli studenti iscritti a corsi di laurea magistrale, si fa riferimento al curriculum universitario pregresso. La deliberazione di costituzione del Nucleo di valutazione di Ateneo è adottata dal Senato accademico a maggioranza assoluta dei suoi componenti. I membri del Nucleo restano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta. Essi eleggono al loro interno un Coordinatore con funzioni di Presidente.

2. Il Nucleo ha il compito di verificare, in relazione agli obiettivi di sviluppo dell'Università e con riguardo a parametri di riferimento determinati dal Nucleo stesso, anche su indicazioni degli organi generali di direzione, nonché ad indicatori del contesto territoriale, la produttività della gestione complessiva delle risorse pubbliche impegnate nell'Università e, in particolare, la produttività della didattica e della ricerca, la congruità delle risorse disponibili ed i compiti delle singole strutture, nonché l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa.

3. In particolare spetta al Nucleo:

- 1) verificare la qualità e l'efficacia dell'offerta didattica, anche sulla base degli indicatori individuati dalle commissioni paritetiche docenti-studenti;
- 2) verificare l'attività di ricerca svolta dai Dipartimenti;
- 3) verificare la congruità del curriculum scientifico o professionale dei titolari dei contratti di insegnamento di cui al comma 1 dell'art. 23 della legge n. 240/2010;
- 4) assumere, in raccordo con l'attività dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, le funzioni relative alle procedure di valutazione delle strutture e del personale, al fine di promuovere nelle università, in piena autonomia e con modalità organizzative proprie, il merito e il miglioramento della performance organizzativa e individuale;
- 5) redigere, sulla base di criteri autonomamente determinati, la relazione annuale sulla ricerca dell'Ateneo nel suo complesso, dei Dipartimenti, delle singole unità di ricerca, comunque costituite, nonché sul contributo del personale che a tali attività di ricerca comunque collabora, valutando inoltre il rapporto tra i prodotti della ricerca e le risorse, sia finanziarie sia di personale sia infrastrutturali, fornite dall'Ateneo;
- 6) redigere, sulla base di criteri autonomamente determinati, la relazione annuale sulla didattica, tenuto conto delle informazioni elaborate in sede di autovalutazione e degli indicatori individuati dalle commissioni paritetiche docenti-studenti, verificando in particolare se venga tenuto sotto controllo l'effettivo raggiungimento degli obiettivi formativi da parte di ciascun Corso di Studio;
- 7) redigere, sulla base di criteri autonomamente determinati, la relazione annuale sui dottorati di ricerca dell'Ateneo.

4. L'Università assicura al Nucleo l'autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati e alle informazioni necessari, nonché la pubblicità e la diffusione degli atti, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza. Il Nucleo acquisisce periodicamente, mantenendone l'anonimato, le opinioni sulle attività didattiche espresse dagli studenti frequentanti e trasmette annualmente una apposita relazione agli organi di governo dell'Ateneo ed agli organismi nazionali competenti e provvede alla pubblicazione dei dati complessivi sul sito di Ateneo.
5. Il Nucleo di valutazione si avvale di un apposito Ufficio di supporto.

Art. 21

Collegio dei revisori e Presidio della qualità

1. Con decreto rettorale di nomina è costituito il Collegio dei revisori contabili. Esso è formato da tre componenti effettivi e due supplenti. Un membro effettivo è scelto tra i magistrati amministrativi e contabili e gli avvocati dello stato e assume il ruolo e le funzioni di Presidente del Collegio. Un secondo membro effettivo e uno supplente sono scelti dal Ministero dell'economia e delle finanze. Il Collegio è completato da un terzo membro effettivo e un secondo supplente scelti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. I membri supplenti partecipano ai lavori dell'organo collegiale in caso di assenza o impedimento dei componenti effettivi. I componenti il Collegio non possono appartenere ai ruoli dell'Università di Messina. Almeno due dei revisori effettivi devono essere iscritti al Registro dei revisori contabili.
2. Le verifiche di regolarità amministrativa e contabile devono rispettare, in quanto applicabili alla pubblica amministrazione, i principi generali della revisione aziendale asseverati dagli ordini e collegi professionali operanti nel settore.
3. I componenti il Collegio dei revisori dei conti durano in carica tre anni finanziari e possono essere confermati una sola volta.
4. Il Presidio della qualità è composto da otto membri, di cui cinque scelti tra il personale docente e tre tra il personale tecnico-amministrativo dell'Università; è presieduto da un professore ordinario, scelto tra i membri designati, che svolge le funzioni di coordinatore. Il Presidio della qualità dura in carica tre anni.
5. Il Presidio della qualità sovrintende al regolare svolgimento delle procedure di assicurazione della qualità per le attività didattiche e di ricerca.

TITOLO III

STRUTTURE PER LA DIDATTICA, LA RICERCA E L'ASSISTENZA SANITARIA

Art. 22

Dipartimenti

1. L'Università, per lo svolgimento delle attività didattiche e scientifiche, è organizzata in Dipartimenti.
2. Per lo svolgimento delle attività didattiche, i Dipartimenti organizzano e gestiscono i Corsi di studio di cui curano il coordinamento e assicurano la loro collaborazione per lo svolgimento delle attività didattiche facenti capo ad altri Dipartimenti. Le scuole di specializzazione istituite per legge sono regolate dalla disciplina che le riguarda.
3. Per lo svolgimento dell'attività di ricerca, i Dipartimenti possono promuovere la costituzione di Centri interdipartimentali e di strutture speciali per la ricerca scientifica.
4. Le attività di didattica e di ricerca si avvalgono dei servizi erogati dalle strutture bibliotecarie di Ateneo.

5. L'attività didattica, scientifica e assistenziale dei corsi di studio di area medica si svolge di norma presso l'Azienda ospedaliera universitaria Policlinico "Gaetano Martino". L'organizzazione e l'attività di assistenza sanitaria dell'Azienda ospedaliera universitaria Policlinico "Gaetano Martino" sono disciplinate in conformità ai principi stabiliti dalla legge, dalle norme e dagli atti aziendali che specificamente le riguardano.

Art. 23

Afferenze e compiti dei docenti

1. Fatta comunque salva la libertà di ricerca dei singoli professori e ricercatori, ai Dipartimenti afferiscono i professori e i ricercatori di uno o più settori disciplinari omogenei, presenti nell'Ateneo, e che chiedono di farvi parte. I Dipartimenti possono articolarsi in sezioni istituite in ragione esclusivamente di specifiche esigenze di carattere scientifico. I professori e i ricercatori che non esercitano la facoltà di scelta sono assegnati a un Dipartimento con delibera del Senato accademico, sentiti gli interessati e tenuto conto delle loro competenze. Il Senato accademico interpella, prima dell'assegnazione, il Dipartimento cui intende destinarli.
2. Nessun professore o ricercatore può far parte di più Dipartimenti. Le richieste di mobilità ad altro Dipartimento non possono di norma essere presentate dal docente prima di un triennio dall'afferenza. Tali richieste sono sottoposte al nulla osta dei Dipartimenti interessati e del Senato Accademico. In casi eccezionali, il Senato Accademico può disporre il trasferimento anche in carenza del nulla osta dei Dipartimenti interessati.
3. I professori e i ricercatori a tempo indeterminato o a tempo determinato costituiscono il corpo docente dell'Università di Messina.
4. I professori svolgono attività di ricerca e di aggiornamento scientifico, nonché, sulla base di criteri e modalità stabiliti con regolamento di Ateneo, compiti didattici e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento, il tutorato e l'attività di verifica dell'apprendimento.
5. I compiti dei ricercatori di ruolo consistono nello svolgimento di attività di ricerca e di aggiornamento scientifico, nonché nello svolgimento di attività didattica integrativa, di servizio agli studenti e di verifica dell'apprendimento, sulla base di criteri e modalità stabiliti con regolamento di Ateneo. Ai ricercatori a tempo indeterminato possono essere affidati, con il loro consenso, corsi e moduli curriculari. L'Università, nei limiti delle disponibilità di bilancio e sulla base di criteri e modalità stabiliti con proprio regolamento, determina la retribuzione aggiuntiva dei ricercatori di ruolo ai quali, con il loro consenso, sono affidati moduli o corsi curriculari.
6. L'impegno didattico dei ricercatori a tempo determinato è stabilito con apposito regolamento di Ateneo.
7. I docenti hanno il dovere di garantire la propria presenza nelle date e negli orari di lezione, ricevimento e appello d'esami; di rispettare il calendario didattico; di fornire informazioni e riconoscere l'accesso al materiale didattico o di valutazione d'esame; di rispettare tutte le prescrizioni dei regolamenti di Ateneo.
8. La costituzione di un Dipartimento avviene sulla base di un progetto didattico e scientifico nel quale devono essere indicati puntualmente le risorse necessarie nonché il possesso del numero minimo di cinquantacinque professori e ricercatori. Un Dipartimento che scenda sotto il numero minimo di cinquantacinque tra professori e ricercatori viene disattivato entro il termine di un anno. Il numero dei Dipartimenti è pari a dodici.

Art. 24

Funzioni del Dipartimento

Il Dipartimento promuove e coordina l'attività di ricerca scientifica; promuove e gestisce, anche in concorso con altri Dipartimenti, lo svolgimento delle attività didattiche e formative nei Corsi di studio, nei dottorati di ricerca, nelle Scuole di dottorato e nelle Scuole di specializzazione, secondo

le disposizioni della legge e dei regolamenti universitari. Può inoltre proporre al Consiglio di amministrazione l'istituzione di Centri di ricerca. Il Dipartimento propone al Consiglio di Amministrazione le chiamate di professori e ricercatori.

Art. 25 **Organi del Dipartimento**

1. Sono organi del Dipartimento:

- il Consiglio
- il Direttore
- la Giunta
- i Consigli dei corsi di studio.

Art. 26 **Consiglio di Dipartimento**

1. Spetta al Consiglio di Dipartimento:

- a) approvare il piano finanziario e le richieste di finanziamento;
- b) definire i criteri generali per la utilizzazione dei fondi assegnati al Dipartimento;
- c) stabilire i criteri generali relativi all'esercizio delle attività da parte del personale tecnico-amministrativo nonché per l'utilizzo degli spazi e degli strumenti;
- d) approvare la proposta di budget che lo riguarda;
- e) deliberare la partecipazione a Centri di ricerca e a Centri di servizio dell'Ateneo nonché ad altre istituzioni scientifiche;
- f) deliberare la stipula di contratti e convenzioni tra il Dipartimento ed istituzioni e soggetti pubblici e privati, alle condizioni e nei limiti degli importi fissati dal Consiglio di amministrazione;
- g) avanzare motivate proposte al Consiglio di amministrazione in merito alla istituzione e soppressione di corsi di studio;
- h) avanzare motivate proposte al Senato Accademico riguardanti l'offerta formativa, per quanto di propria competenza;
- i) formulare la richiesta di posti di professore di ruolo e di ricercatore, indicandone i settori concorsuali;
- j) approvare, a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia, le proposte di chiamata dei professori ordinari nonché, a maggioranza assoluta dei professori di prima e di seconda fascia, dei professori associati e dei ricercatori;
- k) attribuire i compiti didattici ai professori e ricercatori, su proposta dei Consigli dei corsi di studio, provvedendo alla copertura degli insegnamenti attivati nei Corsi alla cui organizzazione e gestione il Dipartimento concorre a norma del successivo art. 27, comma 2; affidare incarichi di insegnamento al personale docente e ricercatore dell'Ateneo o di altra Università, ovvero provvedere alla copertura degli insegnamenti nei modi previsti dalla successiva lett. l), per i Corsi dei quali il Dipartimento ha la responsabilità della gestione amministrativa;
- l) proporre la stipula di contratti per attività didattiche anche integrative;
- m) proporre l'istituzione delle forme federative ed associative di cui all'art. 5 del presente Statuto;
- n) deliberare sulle istanze dei professori e dei ricercatori volte ad ottenere l'esenzione dall'attività didattica per motivi di studio e di ricerca, nei limiti stabiliti dalla legge, nonché il nulla osta per l'assunzione di compiti didattici presso altre sedi universitarie;
- o) esercitare ogni altra funzione che la legge, lo Statuto e i regolamenti universitari gli attribuiscono ovvero attribuiscono alle disciolte Facoltà universitarie.

2. Il Consiglio è composto da tutti i professori di ruolo, dai ricercatori di ruolo e a tempo determinato afferenti al Dipartimento, dal Segretario amministrativo, da due rappresentanti degli assegnisti e dei dottorandi di ricerca e due rappresentanti degli specializzandi, dai rappresentanti

degli studenti in misura pari al 15% dell'intero collegio, nonché da rappresentanti del personale tecnico-amministrativo nella misura di uno, qualora il numero di docenti afferenti al Dipartimento sia inferiore o pari a settanta, di due qualora il numero sia maggiore di settanta e fino a centoventi, di tre qualora il numero sia superiore a centoventi.

I rappresentanti degli studenti sono eletti a suffragio universale dagli studenti dei Corsi di studio alla cui organizzazione e gestione il Dipartimento provvede. La ripartizione della rappresentanza studentesca tra gli iscritti ai diversi Corsi di studio è disciplinata da apposito regolamento.

3. Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte dal Segretario amministrativo il quale, per le materie che attengono alla didattica e alla ricerca, ha voto consultivo, deliberativo per ogni altra materia. Analogo rilievo ha il voto del rappresentante del personale tecnico-amministrativo.

4. Il regolamento di Dipartimento stabilisce le modalità per la elezione dei rappresentanti elettivi e la loro durata in carica.

5. Alle sedute riguardanti la ripartizione dei posti di professore di ruolo e di ricercatore, la richiesta del bando dei relativi concorsi, nonché la copertura degli insegnamenti per affidamento o per supplenza o mediante contratti, partecipano solo i professori di ruolo ed i ricercatori. Alle sedute riguardanti la chiamata dei posti di professore ordinario partecipano solo i professori ordinari, a quelle riguardanti la chiamata di professori associati e ricercatori partecipano solo i professori ordinari e i professori associati. Gli studenti partecipano soltanto alle sedute nelle quali si tratta dell'organizzazione generale della didattica e dei servizi e della individuazione degli obiettivi per la definizione delle linee di sviluppo del Dipartimento e dell'Università.

6. Il Consiglio di dipartimento può delegare alcune sue funzioni alla Giunta di dipartimento.

Art. 27

Organizzazione didattica

1. Il Dipartimento cura la valorizzazione, sotto il profilo didattico e della ricerca scientifica, di tutti i settori scientifico-disciplinari coerenti con il proprio progetto didattico e scientifico. A tale scopo, indica nella proposta di costituzione l'elenco dei corsi di studio dei quali si prefigge di curare l'organizzazione e la gestione. Indica, altresì, l'elenco dei Corsi e delle Scuole di dottorato e di specializzazione e dei master attivi presso il Dipartimento.

2. Il Dipartimento può curare l'organizzazione e la gestione di un Corso di studio purché assicuri la copertura al proprio interno di almeno i due terzi dei crediti formativi relativi ad attività di base e caratterizzanti. Tale percentuale di copertura interna può esser garantita anche da più Dipartimenti appositamente associati, in numero di regola non superiore a tre, salvo motivate eccezioni. In questo caso, ciascun Dipartimento indica i settori scientifico-disciplinari alla cui copertura si impegna a provvedere a mezzo del proprio personale docente. Al Dipartimento che contribuisce con il maggior numero di crediti formativi universitari alle attività di base e caratterizzanti del corso di studio è attribuita la responsabilità della gestione amministrativa del corso stesso. Ad esso è demandato il compito di inserire l'offerta formativa annuale nel sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

3. L'impegno didattico del Dipartimento è verificato ogni tre anni dal Consiglio di amministrazione, previo parere del Senato accademico; eventuali variazioni sono adottate, dietro proposta dei Consigli di corso di studio, dai Dipartimenti interessati e sono quindi deliberate, previo parere del Senato accademico, dal Consiglio di amministrazione, ferme restando le competenze di tali organi in materia di attivazione e disattivazione dei corsi di studio, ed in materia di approvazione dell'offerta formativa.

4. È fatta salva la possibilità per professori e ricercatori di svolgere insegnamenti in corsi di studio diversi da quelli nella cui organizzazione e gestione è coinvolto il Dipartimento di appartenenza, previa comunicazione al Dipartimento stesso che ne verifica la compatibilità con l'adempimento degli impegni derivanti dalla programmazione delle attività didattiche.

5. A ogni Dipartimento sono assegnati, con delibera del Consiglio di amministrazione, i locali e le attrezzature necessari allo svolgimento delle attività istituzionali; al Dipartimento compete una dotazione finanziaria annua congrua rispetto all'esercizio delle attività suddette.

Art. 28

Direttore del Dipartimento

1. Il Direttore rappresenta il Dipartimento, presiede il Consiglio e la Giunta e ne attua le deliberazioni; vigila sull'andamento del Dipartimento e ne riferisce con una relazione scritta una volta all'anno al Consiglio di Dipartimento e al Rettore; svolge ogni altro compito attribuitogli dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti di Ateneo.

2. Il Direttore è eletto di norma fra i professori ordinari afferenti al Dipartimento, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti e secondo modalità stabilite dal regolamento di Dipartimento. Hanno la legittimazione elettorale attiva i professori, i ricercatori, i rappresentanti del personale tecnico-amministrativo e il segretario amministrativo facenti parte del Consiglio di Dipartimento nonché tutti gli studenti, i dottorandi e gli specializzandi iscritti a corsi di studio incardinati nel Dipartimento nonché gli assegnisti afferenti allo stesso. Il voto degli studenti, dei dottorandi, degli specializzandi e degli assegnisti viene conteggiato nella misura del 30 per cento del numero dei rappresentanti delle suddette categorie nel Consiglio di Dipartimento. Per le elezioni del Direttore, si applicano in quanto compatibili le disposizioni contenute nei commi 1-5 dell'art. 9 del presente Statuto. Il Direttore dura in carica tre anni ed è rieleggibile anche consecutivamente una sola volta. Il Direttore designa tra i professori del Dipartimento un Vicedirettore che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento e dura in carica per la durata del mandato del Direttore. Il Direttore ed il Vicedirettore sono nominati con decreto del Rettore. Il Vicedirettore è revocato con decreto del Rettore, su proposta del Direttore.

Art. 29

Giunta del Dipartimento

1. La Giunta del Dipartimento coadiuva il Direttore nello svolgimento dei suoi compiti ed esercita le funzioni che le sono delegate dal Consiglio. La Giunta è presieduta dal Direttore del Dipartimento ed è composta, in misura paritaria, da professori ordinari, associati e da ricercatori.

2. Le modalità di elezione e il numero dei componenti della Giunta sono stabiliti dal regolamento del Dipartimento. La Giunta dura in carica tre anni.

Art. 30

Commissione paritetica

1. All'interno del Dipartimento è istituita una Commissione paritetica composta dai rappresentanti degli studenti nel Consiglio del Dipartimento e da un ugual numero di docenti afferenti al Dipartimento stesso eletti dal Consiglio in modo da assicurare, ove possibile, la presenza di docenti afferenti a tutti i Corsi di studio incardinati nel Dipartimento.

2. La Commissione paritetica formula pareri sull'attivazione e la soppressione di corsi di studio; svolge attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica nonché dell'attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori e individua gli indicatori per la valutazione dei risultati delle stesse.

Art. 31

Segretario amministrativo

Il Segretario amministrativo del Dipartimento è nominato, sentito il Direttore del Dipartimento, con decreto del Direttore Generale e svolge le funzioni che gli sono attribuite dalla normativa vigente.

Art. 32

Centri interdipartimentali di ricerca

Centri interdipartimentali di ricerca possono essere costituiti per far fronte a specifiche attività di ricerca aventi valenza strategica per l'Ateneo. La istituzione ha luogo, su proposta motivata dei Consigli dei Dipartimenti interessati, con decreto rettorale, previa deliberazione del Consiglio di amministrazione, sentito il Senato accademico. Le finalità, l'organizzazione, la durata e l'attività dei Centri sono disciplinate dall'atto costitutivo, dai regolamenti universitari e dal regolamento interno.

Art. 33

Consiglio di corso di studio

1. I corsi di studio attivati nell'Ateneo sono retti da un Consiglio di Corso di studio. È compito del Consiglio collaborare con il Dipartimento nell'organizzazione e nel coordinamento delle attività didattiche. In particolare spetta al Consiglio di Corso di studio:

- a) esprimere pareri e formulare proposte su ogni questione attinente al corso di studio, compresa la destinazione dei posti di ruolo, l'attivazione e la copertura degli insegnamenti di competenza del Corso di studio;
- b) esaminare e approvare i piani di studio degli studenti, nonché far luogo al riconoscimento di crediti formativi;
- c) avanzare proposte per l'organizzazione del servizio di tutorato e l'impiego remunerato degli studenti per servizi di interesse del Corso di studio;
- d) adottare ogni altra deliberazione prevista dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti universitari.

2. Fanno parte dei Consigli previsti nel primo comma i professori di ruolo e i ricercatori afferenti ai corsi, nonché rappresentanti degli studenti nella misura del 15% dei docenti effettivi del corso di studio. Alle sedute del Consiglio partecipano, altresì, i professori a contratto ed i supplenti con voto consultivo. I rappresentanti degli studenti durano in carica due anni e sono rieleggibili anche consecutivamente solo una volta.

3. Ogni Consiglio è presieduto da un professore di ruolo, che ha titolo di Coordinatore, eletto tra i suoi componenti secondo le modalità stabilite dal regolamento del Corso di studio e nominato con decreto rettorale.

4. Il Coordinatore dura in carica tre anni ed è rieleggibile anche consecutivamente una sola volta.

5. Il Coordinatore convoca e presiede il Consiglio, ne fissa l'ordine del giorno e ne attua le deliberazioni.

Art. 34

Strutture interdipartimentali di raccordo (SIR)

1. Più Dipartimenti, raggruppati a fini didattici in relazione a criteri di affinità e/o di complementarietà disciplinare, possono costituire una Struttura Interdipartimentale di Raccordo (SIR) che può anche essere denominata Scuola o Facoltà.

2. La SIR coordina e razionalizza l'attività didattica svolta presso i Dipartimenti e nei corsi di studio afferenti, in conformità al Regolamento didattico di Ateneo, per il conseguimento delle lauree, delle lauree Magistrali; dà pareri ai Dipartimenti afferenti relativamente alla proposta di attivazione o soppressione di Corsi di studio e cura la gestione dei servizi comuni. Ove alle funzioni didattiche e di ricerca si affianchino funzioni assistenziali nell'ambito delle disposizioni statali in materia, la SIR assume i compiti conseguenti secondo le modalità e nei limiti concertati con l'amministrazione

regionale, garantendo l'inscindibilità delle funzioni assistenziali da quelle di insegnamento e ricerca.

3. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma precedente, il Consiglio della SIR provvede:

- a) all'approvazione del regolamento della SIR;
- b) a stabilire i criteri generali relativi all'esercizio delle attività da parte del personale tecnico-amministrativo, eventualmente assegnato alla SIR;
- c) al coordinamento ed alla gestione di strutture e servizi comuni ai Dipartimenti afferenti.

Art. 35 **Organi della SIR**

1. Sono organi della SIR:

- il Consiglio della SIR;
- il Presidente.

Art. 36 **Consiglio della SIR**

1. Il Consiglio della SIR è composto:

- a) da tutti i Direttori di Dipartimento raggruppati nella SIR;
- b) da una rappresentanza dei coordinatori dei Consigli di Corso di studio, dei coordinatori dei dottorati di ricerca e dei componenti delle Giunte dei Dipartimenti, in misura complessiva non superiore al dieci per cento dei componenti i Consigli dei Dipartimenti;
- c) dai rappresentanti degli studenti, in numero pari al 15% dei componenti il Consiglio stesso. Questi sono designati dai rappresentanti degli studenti nei Consigli dei Dipartimenti che afferiscono alla SIR.

2. Il regolamento della SIR definisce il numero e le modalità di elezione dei rappresentanti elettivi nel Consiglio della SIR.

Art. 37 **Presidente della SIR**

1. Il Presidente è eletto tra i professori di ruolo dei Dipartimenti afferenti alla SIR, secondo le modalità stabilite dal Regolamento generale di Ateneo ed è nominato con decreto del Rettore. L'elettorato attivo spetta ai professori di ruolo, nonché ai ricercatori e ai rappresentanti degli studenti che compongono il Consiglio della SIR. Gli elettori sono convocati dal Direttore più anziano nel ruolo. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nei commi 1-5 dell'art. 9 del presente Statuto.

2. Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile consecutivamente una sola volta. Il Presidente designa un vicepresidente tra i professori di ruolo, che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

3. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio della SIR, fissa l'ordine del giorno e ne attua le deliberazioni.

Art. 38 **SIR in ambito medico**

1. L'Università, nel rispetto dei propri fini istituzionali di didattica, alta formazione e ricerca, concorre alla tutela ed alla promozione della salute dell'individuo e della collettività. I rapporti dell'Università con il Servizio Sanitario Nazionale, i Servizi Sanitari Regionali, le strutture private

accreditate che operano nel campo della salute e con gli Ordini Provinciali dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri sono ispirati al principio della leale collaborazione.

2. Nell'ambito dei rapporti istituzionali con il Sistema della Sanità, il Consiglio della SIR è organo deliberante per quanto attiene alla definizione e al coordinamento delle attività assistenziali in relazione all'attività didattica e di ricerca scientifica. Oltre alle funzioni ordinariamente attribuite ai Consigli delle SIR, tale Consiglio esprime parere obbligatorio per l'istituzione o soppressione di Dipartimenti ad attività integrata, Unità Operative e per l'attribuzione di responsabilità di programmi e per il conferimento di incarichi professionali che assumono rilievo per l'attività di ricerca e didattica. Il Consiglio della SIR esprime parere obbligatorio su tutte le deliberazioni degli Organi dell'Ateneo attinenti a rapporti contrattuali e convenzionali coinvolgenti il Servizio Sanitario e l'Università. Il Presidente della SIR partecipa alla gestione dei rapporti con l'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Gaetano Martino", nell'ambito di quanto previsto dalla legislazione e dalle norme contrattuali vigenti.

3. Il Consiglio della SIR è composto:

- a) da tutti i Direttori di Dipartimento raggruppati nella SIR;
- b) da una rappresentanza dei coordinatori dei Consigli di Corso di studio, dei coordinatori dei dottorati di ricerca, dei componenti delle Giunte dei Dipartimenti e dei docenti Direttori dei Dipartimenti ad attività integrata, in misura complessiva non superiore al dieci per cento dei componenti i Consigli dei Dipartimenti;
- c) dai rappresentanti degli studenti, in numero pari al 15% dei componenti il Consiglio stesso. Questi sono designati dai rappresentanti degli studenti nei Consigli dei Dipartimenti che afferiscono alla SIR.

4. Il regolamento della SIR definisce il numero e le modalità di elezione dei rappresentanti elettivi nel Consiglio della SIR.

Art. 39

Scuole di specializzazione

1. Le Scuole di Specializzazione provvedono alla formazione di specialisti in settori professionali determinati.

2. Le Scuole di Specializzazione sono istituite con decreto rettorale a seguito di delibera del Consiglio di amministrazione, su proposta dei Consigli di Dipartimento cui afferiscono, acquisito il parere del Senato Accademico. Ove il Consiglio di Amministrazione intenda discostarsi da tale parere, delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

3. Organi della Scuola sono il Consiglio, composto dai docenti della Scuola e da tre rappresentanti degli specializzandi, e il Direttore. Il Consiglio delibera lo Statuto ed il regolamento interno della Scuola, sovrintende tutte le attività della Scuola; ne coordina i corsi; elegge il Direttore di norma tra i professori ordinari di ruolo che svolgono attività di docenza presso la Scuola. Solo in caso di indisponibilità di questi ultimi, la carica può essere assunta da un professore di seconda fascia.

4. Il Direttore dura in carica tre anni ed è nominato con decreto del Rettore; convoca e presiede il Consiglio e cura l'attuazione delle deliberazioni consiliari.

5. Il regolamento della Scuola stabilisce le modalità di elezione del Direttore, di designazione dei referenti e di elezione dei rappresentanti degli specializzandi; disciplina inoltre lo svolgimento dei lavori del Consiglio.

Art. 40

Dottorati di ricerca

I dottorati di ricerca e le Scuole di dottorato afferiscono presso i Dipartimenti interessati, anche in consorzio con Dipartimenti di altre Università, secondo le vigenti disposizioni di legge. L'Università disciplina l'istituzione dei corsi di dottorato, le modalità di accesso e di conseguimento

del titolo, gli obiettivi formativi e il relativo programma di studi, la durata, il contributo per l'accesso, la frequenza, il numero e le modalità di conferimento dei titoli, con apposito regolamento elaborato alla luce dei criteri e dei parametri definiti con decreto ministeriale e in generale dalla normativa che contiene le disposizioni in materia di dottorato di ricerca.

Art. 41 **Centri**

1. I Centri di ricerca e di servizio di interesse generale sono istituiti dal Consiglio di amministrazione, sentito il parere del Senato Accademico, con delibera motivata che ne determina i compiti e la struttura organizzativa. I Centri sono retti da regolamenti approvati dal Senato accademico, sentito il Consiglio di amministrazione.
2. I Centri interdipartimentali di ricerca per l'espletamento di attività comuni a più strutture ed i Centri speciali di servizio per la gestione di apparecchiature o strumenti scientifici complessi, sono istituiti, sentiti i Dipartimenti interessati e il Senato accademico, dal Consiglio di amministrazione, che ne determina i compiti, la durata e la struttura organizzativa. I Centri interdipartimentali sono retti da regolamenti approvati dal Senato accademico, sentito il Consiglio di amministrazione.
3. I Centri interuniversitari sono costituiti con delibera del Consiglio di amministrazione, sentito il Senato accademico, su proposta dei Dipartimenti interessati.

TITOLO IV **AUTONOMIA ORGANIZZATIVA, FINANZIARIA E CONTABILE**

Art. 42 **Principi generali**

1. L'Università assicura l'autonomia organizzativa e funzionale delle strutture nelle quali si articola, in osservanza dei principi del buon andamento e dell'imparzialità dell'amministrazione.
2. L'Università assicura la partecipazione ai procedimenti amministrativi, la pubblicità degli atti e l'accesso ai documenti, secondo le norme di legge vigenti e le modalità di attuazione previste da apposito regolamento. L'Università adotta tutte le misure necessarie a garantire la semplificazione e la trasparenza dei procedimenti amministrativi.
3. La programmazione costituisce il metodo ordinario dell'azione amministrativa.

Art. 43 **Regolamento generale**

1. Il Regolamento generale di Ateneo disciplina l'amministrazione e i servizi generali dell'Università; le modalità di elezione degli organi universitari; le cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza di tutte le rappresentanze negli organismi collegiali dell'Università, nei modi e nei termini previsti dalla legge e dallo Statuto; le modalità di costituzione di strutture speciali per la didattica e la ricerca e di strutture di servizio; quanto altro previsto dallo Statuto e dalle leggi vigenti.
2. Il Regolamento generale è deliberato dal Senato accademico a maggioranza assoluta dei suoi componenti, su proposta del Rettore, previo parere del Consiglio di Amministrazione espresso a maggioranza assoluta dei suoi componenti, ed è quindi sottoposto ai controlli previsti dalla legge.

Art. 44 **Regolamento didattico**

1. Il Regolamento didattico di Ateneo disciplina l'ordinamento generale degli studi per il conseguimento dei titoli di studio e stabilisce i criteri generali per la costituzione delle scuole di specializzazione e per l'istituzione dei corsi di alta formazione, nel rispetto delle norme che regolano il conferimento del valore legale dei titoli di studio.
2. Il Regolamento stabilisce, altresì, le modalità di costituzione e di svolgimento dei corsi formativi previsti dalla legge, nonché dei corsi di preparazione all'esercizio professionale e ai concorsi pubblici, di aggiornamento e di perfezionamento professionale, istituiti nell'Università.
3. Il Regolamento didattico di Ateneo è deliberato dal Senato accademico a maggioranza assoluta dei suoi componenti, su proposta del Rettore, previo parere favorevole, espresso a maggioranza assoluta dei suoi componenti, del Consiglio di Amministrazione e sentiti i Consigli di Dipartimento, ed è quindi sottoposto ai controlli previsti dalla legge.

Art. 45

Regolamenti delle strutture

1. I regolamenti dei Dipartimenti ne stabiliscono le denominazioni e disciplinano l'organizzazione della ricerca, le modalità di assunzione delle collaborazioni esterne, i criteri di programmazione; disciplinano altresì, in conformità al regolamento didattico di Ateneo, l'organizzazione didattica e l'articolazione dei corsi per il conseguimento dei titoli di studio, le modalità di uso delle risorse assegnate al Dipartimento nonché quanto altro previsto dalla legge e dallo Statuto.
2. I regolamenti dei Dipartimenti sono deliberati dal Consiglio di Dipartimento, sentiti i Consigli di corso di studio, e trasmessi al Senato accademico che, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, li approva.
3. I regolamenti didattici dei Consigli di corso di studio sono deliberati, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, dal Senato Accademico su proposta dei Consigli dei Dipartimenti interessati, sentiti i Consigli dei corsi stessi.
4. I regolamenti delle Scuole di specializzazione sono deliberati dai rispettivi Consigli e trasmessi al Senato accademico che, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, li approva. I regolamenti delle Scuole di specializzazione disciplinano l'organizzazione ed il funzionamento delle Scuole stesse nell'osservanza dei principi stabiliti dal Regolamento generale.
5. I regolamenti delle SIR sono deliberati dai Consigli delle strutture stesse, previo parere favorevole dei Dipartimenti afferenti, e sono approvati dal Senato Accademico a seguito di parere favorevole del Consiglio di Amministrazione.

Art. 46

Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità

Con apposito regolamento, denominato "Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità", approvato nelle forme stabilite dalla legge, sono disciplinati i criteri di gestione dei beni e dei fondi a disposizione dell'Università, le relative procedure amministrative e finanziarie e le connesse responsabilità, in modo che siano assicurati il rispetto dell'equilibrio del bilancio, la rapidità e l'efficienza dell'erogazione della spesa, la tenuta dei conti di cassa e le verifiche bimestrali di cassa, la pubblicità dei bilanci e quant'altro richiesto dalla legge.

Art. 47

Servizio di orientamento e tutorato

1. Il servizio di orientamento e tutorato è disciplinato da apposito regolamento deliberato dal Senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, sentiti i Consigli di Dipartimento e il Consiglio degli studenti.

2. Il Senato Accademico può disciplinare con proprio regolamento le forme di collaborazione degli studenti ai servizi dell'Università, nei modi e nei limiti previsti dalla legge sul diritto allo studio.
3. Per i profili economico-finanziari, inerenti ai servizi sopra indicati, delibera il Consiglio di amministrazione.

Art. 48

Principi di organizzazione amministrativa

L'organizzazione amministrativa dell'Università s'informa ai criteri di efficienza, funzionalità ed economicità di gestione, secondo principi che assicurino l'efficacia dell'azione amministrativa e l'individuazione delle responsabilità.

Art. 49

Dirigenti

1. I dirigenti sono direttamente responsabili della correttezza amministrativa e della efficienza della gestione secondo le norme vigenti. Ad essi spettano i poteri di gestione finanziaria, tecnica e amministrativa necessari per l'attuazione degli obiettivi e dei programmi fissati dagli organi di governo dell'Università, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno.
2. Le modalità per lo svolgimento dei concorsi e per l'accesso alle qualifiche dirigenziali, nonché quanto attiene allo stato giuridico ed economico dei dirigenti, sono regolate dalle vigenti disposizioni di legge e relative norme di attuazione e dai regolamenti di Ateneo. La graduazione delle funzioni e delle responsabilità ai fini del trattamento accessorio è definita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Direttore generale.

Art. 50

Autonomia amministrativa e gestionale

1. I Dipartimenti hanno autonomia amministrativa e gestionale nelle forme e nei limiti stabiliti dalle norme di legge, dallo Statuto e dai regolamenti che li riguardano. Il Consiglio di amministrazione individua con delibera motivata le ulteriori strutture dell'Ateneo dotate di autonomia amministrativa e gestionale.

Art. 51

Controllo di gestione

1. Il controllo di gestione è volto a garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, attraverso la misurazione del grado di efficienza, efficacia ed economicità dell'attività amministrativa, in relazione a standard di Ateneo, nazionali ed internazionali, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati.
2. Gli uffici preposti al controllo di gestione, alla pianificazione ed al reporting hanno il compito di controllare lo stato di attuazione degli obiettivi rispetto alle dotazioni assegnate e la complessiva funzionalità della gestione, tramite verifiche di efficienza e di efficacia operativa ed organizzativa, sulla base di parametri qualitativi, quantitativi ed economici, alla cui luce valutare, attraverso il confronto di costi e benefici ottenuti, l'utilizzazione delle risorse finanziarie, del personale, delle attrezzature e delle procedure. Lo svolgimento dell'attività di controllo è disciplinato da un apposito regolamento. Gli uffici, per lo svolgimento dei propri compiti, sono autorizzati ad accedere a tutta la documentazione amministrativo-contabile necessaria.

Art. 52

Pianificazione e valutazione strategica

1. L'attività di valutazione strategica mira a verificare l'effettiva attuazione delle scelte contenute negli atti di pianificazione strategica dell'indirizzo politico-amministrativo dell'Ateneo.
2. Gli uffici preposti al controllo di gestione, alla pianificazione e al reporting supportano gli organi di Governo dell'Ateneo, esponendo gli esiti delle scelte contenute negli atti di pianificazione strategica dell'indirizzo politico-amministrativo e fornendo elementi utili alla valutazione dell'effettiva attuazione di tali scelte. L'attività consiste nella identificazione sia degli eventuali fattori ostativi, causa della mancata o parziale attuazione delle scelte, che dei possibili rimedi.

TITOLO V DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 53

Durata dell'anno accademico

1. L'anno accademico ha inizio il primo ottobre ed ha termine il trenta settembre dell'anno seguente, fatta salva l'autonomia organizzativa delle strutture didattiche che possono deliberare un inizio anticipato dell'attività didattica.

Art. 54

Principi elettorali

1. Non sono eleggibili a qualsiasi carica accademica indicata dal presente statuto:
 - a) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio;
 - b) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a un anno di reclusione per delitto non colposo.
2. Gli studenti hanno la legittimazione elettorale attiva e passiva soltanto se risultano regolarmente iscritti ad un corso di studio.
3. Hanno la legittimazione elettorale passiva gli studenti iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di laurea, laurea magistrale e dottorato di ricerca dell'università, in regola alla data di presentazione delle candidature con il pagamento delle tasse universitarie relative all'anno accademico in corso. Gli studenti fuori corso, oltre il primo anno, non hanno la legittimazione passiva alle cariche previste dal presente Statuto e, qualora siano già componenti di organi elettivi, decadono dagli stessi. Il mandato delle rappresentanze studentesche dura due anni ed è rinnovabile per una sola volta.
4. Gli studenti chiamati a far parte degli organi collegiali dell'Università decadono con il conseguimento del titolo di studio conclusivo del corso in cui sono iscritti all'atto della proposizione della candidatura.
5. In caso di cessazione anticipata di un organo si procede senza indugio al rinnovo della carica ed il nuovo eletto resta in carica per il completamento del mandato residuo. Il periodo così ricoperto è computato ai fini dell'eventuale cumulo e limite di rielezioni. Di norma non si procede al rinnovo se il periodo residuo del mandato è inferiore a sei mesi. In tal caso, il mandato è ricoperto dal professore decano competente. Le disposizioni di cui ai due periodi precedenti non si applicano alle cariche previste dall'art. 2, comma 1, lettere d), g) e m) della legge n.240/2010. Tutte le candidature devono essere presentate nel termine indicato dal decreto di indizione delle elezioni.
6. Gli studenti chiamati a far parte degli organi collegiali dell'Università decadono con il conseguimento della laurea. La decadenza di cui al presente comma non si applica se lo studente

rappresentante risulta iscritto, senza soluzione di continuità, ad un corso di laurea magistrale, in prosecuzione degli studi intrapresi. La decadenza si applica ai rappresentanti nei Consigli di corso di studio. La decadenza si applica altresì ai rappresentanti nei Consigli di Dipartimento, a meno che lo studente rappresentante risulti iscritto, senza soluzione di continuità, ad un corso di laurea magistrale, afferente allo stesso Dipartimento, in prosecuzione degli studi intrapresi.

Art. 55

Incompatibilità delle cariche

1. Le cariche di Rettore e di Prorettore vicario sono incompatibili con ogni altra carica accademica e di natura politica.
2. La carica di Prorettore e Delegato del Rettore è incompatibile con la carica di membro elettivo del Consiglio di amministrazione e del Senato accademico e con la carica di Direttore di Dipartimento.
3. La carica di Presidente di una SIR è incompatibile con la carica di Coordinatore di Consiglio di corso di studio, di Direttore di Dipartimento nonché con le cariche di membro elettivo del Consiglio di amministrazione e del Senato Accademico.
4. La carica di Coordinatore di Consiglio di Corso di studio è incompatibile con la carica di Direttore di Dipartimento o di Responsabile di altro centro con autonomia amministrativa e gestionale.
5. I componenti del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione non possono:
 - a) ricoprire altre cariche accademiche, fatta eccezione per il Rettore limitatamente al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione e, per i Direttori di Dipartimento, limitatamente allo stesso Senato;
 - b) essere componente di altri organi dell'università salvo che del Consiglio di Dipartimento e dei Consigli di Corso di studio o del Collegio dei docenti del dottorato di ricerca;
 - c) ricoprire il ruolo di Direttore o Presidente delle scuole di specializzazione;
 - d) rivestire alcun incarico di natura politica per la durata del mandato e ricoprire la carica di Rettore o far parte del Consiglio di amministrazione, del Senato accademico, del Nucleo di valutazione o del Collegio dei revisori dei conti di altre università italiane statali, non statali o telematiche;
 - e) svolgere funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento e alla valutazione delle attività universitarie nel Ministero e nell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca.
6. La carica di componente del Nucleo di valutazione è incompatibile con le cariche di Prorettore, di Delegato del Rettore, di componente del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione, nonché con le cariche di Direttore di Dipartimento, Presidente di SIR e di Coordinatore di Consiglio di corso di studio, di dottorato di ricerca e di scuola di specializzazione.
7. Gli studenti facenti parte del Senato accademico, del Consiglio di amministrazione, del Consiglio di Amministrazione dell'Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario e del Comitato per lo Sport Universitario non possono far parte di altri organi collegiali dell'Ateneo. Nessuno studente può contemporaneamente far parte di più di un Consiglio di Dipartimento.

Art. 56

Cariche riservate a docenti a tempo pieno

Le cariche di Prorettore vicario, membro del Senato accademico o del Consiglio di amministrazione, Direttore di Dipartimento, Presidente di SIR e Coordinatore di Consiglio di corso di studio possono essere ricoperte unicamente da docenti di ruolo e a tempo pieno.

Art. 57

Funzionamento degli organi collegiali

1. Se non è diversamente disposto, gli organi collegiali dell'Università deliberano a maggioranza semplice, con la partecipazione della metà più uno dei componenti. I docenti in aspettativa per motivo di studio e di ricerca sono considerati assenti giustificati alle riunioni degli organi collegiali di appartenenza.
2. Ai fini della determinazione del numero legale e del computo della maggioranza assoluta, in tutti gli organi collegiali si tiene conto di tutte le componenti del collegio aventi titolo a partecipare alla seduta, in relazione agli argomenti all'ordine del giorno.
3. La partecipazione agli organi collegiali è obbligatoria, salvo giustificati motivi. L'organo collegiale può non giustificare l'assenza. L'assenza ingiustificata per più di tre sedute consecutive ad un organo elettivo comporta la decadenza dalla carica. In tal caso, si fa luogo alla surroga o alla sostituzione del componente decaduto. La decadenza è deliberata dall'organo collegiale e dichiarata con decreto rettorale.
4. Gli organi collegiali sono convocati di norma per via telematica, con l'invio dell'avviso contenente l'ordine del giorno tramite e-mail personale a tutti i componenti e contestuale pubblicazione della convocazione sul sito di Ateneo.
5. Scaduto il mandato degli organi accademici senza che sia stato completato il procedimento di rinnovo, questi restano in carica, in regime di *prorogatio*, per un periodo non superiore a quarantacinque giorni, al solo fine di esercitare l'attività di ordinaria amministrazione e di adottare gli atti urgenti e indifferibili.

Art. 58

Deliberazioni in caso di necessità e di urgenza

In caso di necessità e di urgenza il Senato accademico e il Consiglio di amministrazione possono adottare le deliberazioni di cui all'art. 16, comma 3, lettera a) anche in mancanza del parere preventivo del Consiglio degli studenti. Una volta acquisito il parere suddetto, sarà cura del Rettore comunicarlo tempestivamente al Ministero.

Art. 59

Regolamento provvisorio [SOPPRESSO]

Art. 60

Indennità di carica

1. Il Rettore ha diritto a una indennità di carica nella misura stabilita dal Consiglio di amministrazione, sentito il Senato Accademico. Con delibera del Consiglio di amministrazione, possono essere riconosciute indennità di carica anche al Prorettore vicario, ai Direttori di Dipartimento ed ai Presidenti dei Centri con autonomia amministrativa e gestionale.

Art. 61

Norma transitoria, approvazione e entrata in vigore degli atti normativi

1. Il nuovo assetto dipartimentale entrerà in vigore a decorrere dal 1° ottobre 2015.
2. Il Senato Accademico in carica alla data di approvazione delle presenti modifiche cesserà alla data del 30 settembre 2015. I rappresentanti degli studenti e del personale tecnico-amministrativo rimarranno in carica fino alla scadenza naturale del mandato

3. Dal 1° gennaio 2015 al 28 febbraio 2015 i Consigli di Dipartimento proporranno i criteri di afferenza dei professori e dei ricercatori dell'Ateneo alle nuove strutture dipartimentali nonché i criteri di incardinamento dei corsi di studio, con proprie delibere di indirizzo. Entro il 15 marzo successivo, il Senato Accademico, sulla base delle proposte dipartimentali, indicherà l'indirizzo generale dell'Ateneo per la costituzione dei nuovi Dipartimenti. Entro il 30 aprile successivo, i docenti presenteranno le loro richieste di afferenza ai Dipartimenti prescelti in conformità agli indirizzi deliberati. Entro il 20 maggio, il Senato Accademico delibererà in merito al nuovo assetto dipartimentale e all'incardinamento dei corsi di studio nei nuovi Dipartimenti.
4. Entro il 31 luglio 2015, saranno eletti i rappresentanti degli studenti, dei dottorandi, degli assegnisti, degli specializzandi nonché del personale tecnico-amministrativo nei Consigli di Dipartimento. I rappresentanti degli studenti, dei dottorandi, degli assegnisti e degli specializzandi resteranno in carica solo per l'anno accademico 2015/2016.
5. Entro il 30 settembre 2015, i Dipartimenti procederanno all'elezione dei Direttori. Il mandato di direzione svolto nei Dipartimenti costituiti in sede di prima applicazione dello Statuto emanato con D.R. n. 1244 del 14 maggio 2012 è computato ai fini del limite dei mandati.
6. Entro la data indicata al comma precedente, si procederà al rinnovo della componente elettiva del Senato Accademico. Le cariche elettive svolte nel Senato Accademico costituito in sede di prima applicazione dello Statuto emanato con D.R. n. 1244 del 14 maggio 2012 sono computate ai fini del limite dei mandati.
7. Gli organi diversi dal Senato, dai Consigli dei Dipartimenti e dai Presidenti e dai Consigli delle SIR in carica alla data di entrata in vigore delle presenti modifiche, permangono fino alla scadenza naturale del mandato.
8. La revisione dello Statuto è deliberata dal Senato accademico, a maggioranza assoluta dei componenti, previo parere favorevole espresso a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio di amministrazione.
9. I regolamenti sono approvati a maggioranza dei componenti gli organi collegiali competenti, emanati con decreto rettorale ed inseriti nella raccolta ufficiale degli atti normativi di Ateneo. I regolamenti sono modificati dagli stessi organi e con le stesse modalità previsti per la loro approvazione.
10. Le modifiche statutarie entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, salvo che non sia diversamente disposto. I Regolamenti di Ateneo entrano in vigore il giorno successivo alla data del decreto di emanazione, salvo che sia diversamente stabilito dal decreto stesso.
11. Il presente Statuto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana